

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA*(approvato con deliberazione del C.d.A. n. 54 del 6.3.2002 e come modificato con deliberazione del C.d.A. n.78 del 06/05/2008).*

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento individua i lavori, i servizi e le forniture per i quali in ragione della natura, della limitata entità o dell'urgenza di provvedere è possibile l'esecuzione in economia.

Articolo 2 - Natura delle spese

1. I lavori, le forniture e i servizi che possono essere eseguiti in economia sono i seguenti:

A. Servizi e forniture in "economia":

a) forniture dei materiali ed acquisizione dei servizi necessari alla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà e di quello affidato all'Azienda nell'ambito delle finalità istituzionali fissate dal vigente ordinamento e dallo Statuto aziendale;

b) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e arredi; acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio, di apparecchiature informatiche e relativo software di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio;

c) acquisto dei materiali, utensili e altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;

d) locazioni per breve tempo d'immobili con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Azienda quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali di proprietà;

e) acquisto di apparecchi di registrazione acustica, visiva e del centro elettronico e del relativo materiale accessoriale, riproduzioni cartografiche e di copisteria, rilegature e conservazione d'archivio, lavori di stampa, tipografia e litografia, qualora motivate ragioni d'urgenza lo richiedano;

f) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; pagamento della tassa di circolazione; acquisto di carburanti e lubrificanti; acquisto di accessori; pagamento del premio di assicurazione R.C.;

g) divulgazioni dei bandi di concorso e degli avvisi di gara e di aggiudicazione a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione;

h) spese per illuminazione e riscaldamento, fornitura d'acqua, gas ed energia elettrica per gli immobili gestiti; spese postali, telefoniche e telegrafiche, forniture di generi di cancelleria e stampati, supporti meccanografici e affini, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

i) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti a periodici di aggiornamento professionale del personale;

j) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonché per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie;

k) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie, nonché per la partecipazione di dipendenti ed Amministratori a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre su temi di specifico interesse per l'Azienda;

l) alienazione di materiale dichiarato fuori uso; acquisto degli oggetti di abbigliamento, vestiti e divise per il personale che ne ha diritto a norma di regolamenti contrattuali;

m) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;

n) spese per il rilascio concessioni e relativi canoni da parte degli Enti (A.N.A.S. - Provincia - FF.SS. - ecc.);

o) polizze delle assicurazioni a tutela del patrimonio, degli Amministratori, del personale e di quanto altro disposto dal Consiglio di Amministrazione;

p) spese per studi, indagini e ricerche ed assistenza informatica esclusi, comunque, incarichi professionali esterni per importi pari o superiori a 20.000,00 euro, arbitrati e patrocini legali; per gli incarichi professionali esterni per importi inferiori a 20.000,00 euro si procede ai sensi del

Regolamento ed in tal caso il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico al quale si intende affidare la commessa;

q) acquisto di materiale per la pulizia degli immobili aziendali e pulizie straordinarie degli stabili;

r) spese minute di ordine corrente non previste nel presente comma fino all'importo di 7.746,85 Euro, IVA esclusa, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, ultimo comma.

B. Lavori in "economia":

a - b) con riguardo agli immobili di proprietà e comunque gestiti dall'Azienda nell'ambito dell'attività istituzionale fissata dal vigente ordinamento e dallo Statuto aziendale:

a-b-1) gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

a-b-2) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) gli interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) i lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) i lavori necessari per la compilazione dei progetti;

f) i lavori di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di compiere i lavori;

2. Rientrano, comunque, nelle spese da poter effettuare in economia anche tutte quelle non previste nel precedente comma che possono eseguirsi in economia secondo le leggi e i regolamenti regionali.

Articolo 3 - Limite massimo di valore delle spese

1. In merito al punto *A. Servizi e forniture in "economia"* del comma 1 dell'articolo 2, il limite massimo di spesa per ogni servizio e fornitura eseguiti in economia non potrà eccedere la cifra di 100.000 Euro, IVA esclusa. Per i contratti riguardanti la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di importo superiore a 100.000 Euro si procede, anche secondo le nuove tecnologie informatiche, secondo i criteri previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. In merito al punto *B. Lavori in "economia"* del comma 1 dell'articolo 2:

I. il limite massimo di spesa per ogni singolo lavoro eseguito in economia non potrà eccedere la cifra di 150.000 Euro, IVA esclusa;

II. ove gli interventi di manutenzione, di cui alle tipologie di lavori individuate alle lettere "a) - b)", siano singolarmente di importo superiore a 50.000 Euro, l'esigenza dell'intervento deve essere rapportata ad eventi imprevedibili tali da non consentire di eseguire i lavori secondo i sistemi di realizzazione e le procedure di scelta del contraente di cui agli artt. 19 e 20 della L. 109/94 e successive modificazioni;

III. i lavori assunti in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro, IVA esclusa;

IV. nei casi di lavori di urgenza e di somma urgenza, secondo la disciplina del Regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della L. 109/94 e successive modificazioni (D.P.R. n. 554/1999), il limite di spesa è elevato a 200.000 Euro, IVA esclusa.

3. Nel cottimo, quando l'importo dei lavori, servizi e forniture è pari o superiore a 20.000 Euro, IVA esclusa, l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno 5 imprese.

4. E' vietato qualsiasi artificioso frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa fissati dal presente articolo.

Articolo 4 - Competenza per l'effettuazione delle spese e rendiconto delle stesse

1. Le spese in economia sono disposte dal Direttore con atto assunto nei limiti delle previsioni di bilancio degli stanziamenti di spesa deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Pur sussistendo la previsione di bilancio e lo stanziamento, relativamente al limite massimo di valore per importo delle spese in economia, per l'attivazione delle spese di cui all'articolo 3, comma 1, quando esse siano singolarmente pari o superiori a 20.000 Euro, il Direttore deve, salvo quanto indicato nel comma 4, essere previamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
3. E' ammessa deroga al disposto di cui al comma 3 solo in caso di urgenza che dovrà essere giustificata dal Direttore nel rendiconto di cui al comma 4.
4. Il Direttore presenta al Presidente il rendiconto trimestrale delle spese in economia.

Articolo 5 - Modalità di esecuzione delle spese e disposizioni generali

1. I lavori, forniture e servizi in economia possono essere eseguiti:
 - a) in amministrazione diretta, senza l'intervento di alcun imprenditore, con materiali, utensili e mezzi d'opera già di proprietà o appositamente acquistati o noleggiati dall'Azienda o con personale dipendente dall'Azienda medesima, eventualmente integrato da altro assunto di volta in volta secondo le disposizioni legislative in vigore;
 - b) a cottimo mediante l'affidamento a imprese di nota capacità ed idoneità, previa richiesta di offerte o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, dei relativi prezzi, delle modalità di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'Azienda;
 - c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. E' in facoltà del Direttore, su proposta delle competenti strutture interne, approvare elenchi ai fini dell'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi. Negli elenchi sono iscritti, oltre ai soggetti ed alle imprese già noti e di fiducia, i soggetti e le imprese che ne facciano domanda e che dimostrino le capacità e le idoneità richieste.
3. I soggetti e le imprese devono essere iscritti alla camera di commercio e, ove previsto, nel registro del tribunale competente; ove si tratti dell'esecuzione di lavori i soggetti esecutori devono essere qualificati e comunque possedere i requisiti - di ordine generale, organizzativo e tecnico - di cui all'articolo 8 della L. n. 109/94 e relativo Regolamento di cui al comma 2 di tale articolo 8 (D.P.R. n. 34/2000).
4. L'Azienda dovrà verificare l'applicazione delle vigenti normative antimafia.
5. Per i lavori in economia l'Azienda nomina un responsabile del procedimento.
6. Gli affidamenti dei lavori tramite cottimo sono soggetti alle comunicazioni e pubblicazioni previste per legge e per regolamento.

Articolo 6 - Modalità di effettuazione delle spese

1. Fermo il disposto di cui al comma 5 e di cui all'articolo 3, comma 3, i preventivi di spesa per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi devono essere richiesti almeno a tre soggetti o imprese. Si può prescindere dalla formalità di richiesta di più preventivi nei seguenti casi:
 - a) per servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 10.000 Euro IVA esclusa;
 - b) quando trattasi di acquisti di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o di beni, servizi e lavori che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti di importo inferiore a 20.000 Euro, IVA esclusa;
 - c) è consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità ed urgenza del lavoro, della fornitura e del servizio, sino alla concorrenza di un importo inferiore a 20.000 Euro, IVA esclusa;
2. I preventivi devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'Azienda di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e

regolamentari vigenti. Per l'esecuzione di lavori possono essere richiesti preventivi anche sulla base di progetti esecutivi.

3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno contabile, possono richiedersi a non meno di tre soggetti o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all'impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, nel rispetto dei limiti di spesa.

4. Per i lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 20.000 Euro, IVA esclusa, il preventivo può essere acquisito anche telefonicamente, a mezzo fax o posta elettronica, sotto la diretta cura del responsabile della struttura competente, che ne prende nota.

5. Per i lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a 20.000 Euro esclusi oneri fiscali, si procederà all'aggiudicazione previa gara ufficiosa tra almeno 5 ditte - visto il disposto di cui all'articolo 3, comma 3 - prescelte tra quelle ritenute idonee per settore merceologico o ramo di attività.

6. In caso di lavori, l'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell'Azienda di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista formulata ai sensi del

Regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della L. 109/94 e successive modificazioni. (D.P.R. n. 554/1999).

7. In caso di servizi e forniture il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale l'Azienda dispone l'ordinazione della fornitura di beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

8. Tra i preventivi e le offerte pervenute, è di regola prescelta quella corrispondente al prezzo più basso; qualora la scelta non cada sull'offerta che ha proposto il prezzo più basso devono essere motivate per iscritto le ragioni tecnico-economiche che hanno indotto a tale scelta.

9. Il conseguente affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi è effettuato con atto del Direttore fatte salve, in merito alle spese per lavori, le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2.

Articolo 7 - Inadempienze dell'impresa e penalità

1. Fermo il disposto di cui all'articolo 6, comma 6, lettera f), in caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui al Regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera d'invito. Inoltre, l'Azienda, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della fornitura e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Articolo 8 - Certificato di regolare esecuzione

1. I lavori, le forniture e i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, quando la spesa sia pari o superiore a 20.000 Euro, esclusi oneri fiscali, sono soggetti a certificato di regolare esecuzione finale sottoscritto dal responsabile della competente struttura.

Articolo 9 - Contabilità delle spese

1. Prima della trasmissione alla competente struttura di Contabilità e Controllo, le fatture e le note di spesa relative a lavori, forniture e servizi in economia dovranno essere viste dai responsabili, delle competenti strutture preposte ai servizi di economia, i quali controlleranno sotto la loro personale responsabilità le regolarità delle fatture e note di spesa stesse in relazione

alle ordinazioni, alla natura e qualità di merci fornite, alle condizioni e patti prestabiliti, nonché se i lavori ed i servizi siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte.

2. Liquidazione e pagamento delle spese in economia sono effettuati in conformità del vigente Regolamento di contabilità.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel Regolamento, in quanto compatibile con lo stesso e fatto salvo quanto disposto nei commi 2 e 3, alle spese per lavori, servizi e forniture in economia si applica la vigente legislazione in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture.

2. Alle spese per lavori in economia si applicano tutte le disposizioni, anche se non espressamente riportate nel Regolamento, dettate, per i "*Lavori in economia*", dal Regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della L. 109/94 e successive modificazioni (D.P.R. n. 554/1999).

3. Alle spese per servizi e forniture, per quanto non diversamente disciplinato nel Regolamento, si applicano le disposizioni dettate dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

4. Sono fatte salve le disposizioni sulla Cassa interna di cui al vigente Regolamento di contabilità.